



COPIA

COMUNE DI VIGASIO

Provincia di Verona

n. 15 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

L'anno **duemilaquattordici** addì **cinque** del mese di **luglio** alle ore **08:30**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, alla Prima convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONTRI DANIELA	Presente
TOSI EDDI	Presente
LOCATELLI VALERIO	Presente
MANTOVANI GIOVANNI	Presente
ZAFFANI STEFANIA	Presente
MERLINI CORRADO	Presente
CURINGA ANGELO	Assente
CAMPEDELLI DIEGO	Presente
MANIN DANIELE	Presente
BRUTTO CORRADO	Presente
BRISIGHELLA SIMONE	Presente
DISCONZI SILVANO	Presente
VISPARELLI DANIELE	Presente
GIUSTI FLAVIO	Presente
GIARETTA LUIGI	Presente
RUDELLA ANNUNZIATA	Presente
GUERRA LUIGI	Assente

Presenti n. 15 Assenti n. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza **CONTRI DANIELA** nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il Segretario comunale **ABRAM DOTT. PAOLO**.

La seduta è Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 22 in data 17.06.2014 avente ad oggetto **“Approvazione regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)”**;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare la presa d'atto di siffatto provvedimento;

RITENUTO di fare propria la proposta di deliberazione, considerandola meritevole di approvazione;

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000;

CON VOTI unanimi palesi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

CON votazione palese resa per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n.15	
Consiglieri astenuti:	n.4	Rudella, Visparelli, Giaretta, Giusti
voti favorevoli:	n.11	
voti contrari:	n.0	

per l'immediata eseguibilità:

Consiglieri presenti:	n.15	
Consiglieri astenuti:	n.0	
voti favorevoli:	n.11	
voti contrari:	n.4	Rudella, Visparelli, Giaretta, Giusti

DI APPROVARE la proposta di deliberazione, che si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge;

DISCUSSIONE

Il Sindaco espone il punto all'ordine del giorno e unitamente all'assessore Brutto dà spiegazione, oltre a questo punto anche agli altri punti collegati al Bilancio, al fine di intraprendere un discorso più organico, efficace e chiaro;

Il Sindaco chiede al Consiglio, e tutti acconsentono, a questa proposta per poi procedere alle varie votazioni per deliberazione dei singoli punti;

L'assessore Brutto informa che dal 2010 al 2013 il Comune di Vigasio ha avuto una riduzione di circa 700 mila euro in termini di trasferimenti dallo Stato;

A Vigasio, l'IMU, per il periodo amministrativo 2014, non ha subito alcuna variazione in termini di aliquote rispetto al 2013;

E' stata introdotta a decorrere dall'esercizio 2014 l'agevolazione per i comodati gratuiti concessi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai figli di primo grado;

Come amministrazione abbiamo ritenuto opportuno approvare i vari regolamenti (TASI, TARI e IMU) in modo separato; ciò al fine di evitare confusioni per future modifiche che si rendessero necessarie per adeguare il contenuto del regolamento ad esigenze amministrative;

Per il regolamento TASI "servizi indivisibili" abbiamo previsto la possibilità di rateizzare di futuri avvisi di accertamento che l'Amministrazione, a seguito dei controlli sul tributo, notificherà ai contribuenti;

Esce il consigliere Brisighella (ore 11.00)

Rientra il consigliere Brisighella (ore 11.01)

TARI la mettiamo in Bilancio per regolarità tecnica;

Addizionale comunale IRPEF anche per il 2014 è rimasta la percentuale dello scorso anno, integrata con l' aliquota dello 0,7% per redditi imponibili superiori di 10.000,00 Euro;

Per l'IMU è in corso un'attività di controllo, già iniziata nei precedenti periodi amministrativi; gli importi previsti per l'esercizio 2014 per tale attività consentono entrate nel bilancio comunale che contribuiscono al mantenimento degli equilibri del bilancio di previsione;

Con queste previsioni il Patto Interno di Stabilità è rispettato, anche su base pluriennale;

Non sono previsti accensioni di nuovi mutui; non abbiamo iscritto a bilancio crediti ultra quinquennali in quanto inesistenti; il fondo di riserva rientra nei limiti dell'art. 166 del Dlgs 267/2000;

Anche il revisore ha espresso la necessità di monitorare costantemente l'attività di evasione tributaria, oltre ad avere oculatezza nell'impegnare gli oneri di urbanizzazione ciò al fine di evitare disequilibri strutturali di finanza pubblica;

Inoltre, precisa l'assessore che chi acquisterà una casa adibita ad abitazione principale, sarà esente dall'imposizione TASI nell'esercizio di attribuzione della residenza anagrafica e nei due successivi;

Pertanto, tutte le previsioni iscritte nel bilancio, anche pluriennale, sono da considerarsi attendibili e tali da indurre all'equilibrio strutturale di bilancio e al mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica in tema del cosiddetto "patto di stabilità";

Sarà compito di questo assessorato tenere monitorate soprattutto le entrate mediante una intensificazione dell'attività di accertamento tributaria;

Il Sindaco a questo punto ringraziando l'assessore e in considerazione della chiarezza nell'esposizione pone ai voti il punto all'ordine del giorno: "approvazione regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili TASI", precisando e concordando con l'assessore che saranno esperite in quest'anno e nei prossimi anni tutte le verifiche del caso per la gestione oculata dei tributi comunali.

Proposta di deliberazione n. 22 in data 17 giugno 2014

Il sottoscritto Carlo Margotto, Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Vigasio, essendo state eseguite da parte dell'Ufficio competente le formalità previste dalla legge, presenta la seguente proposta di delibera di Giunta Comunale:

OGGETTO "Approvazione Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)"

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo ammassamento di tributi comunali;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 29 aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto i pareri tecnico e contabile favorevoli espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di delegare l'ufficio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Comune di Vigasio

(Provincia di Verona)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- *Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ¹⁵ del 05 LUG. 2014*

Indice

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 – Presupposto impositivo
- Art. 4 –Soggetti passivi
- Art. 5 – Base imponibile
- Art. 6 - Aliquote
- Art. 7 – Detrazione per abitazione principale
- Art. 8 – Dichiarazione
- Art. 9 – Versamenti
- Art. 10 – Rimborsi e compensazione
- Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni
- Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 13– Riscossione coattiva
- Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento
- Art. 15 – Clausola di adeguamento

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.

2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

Art. 4 –Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.

3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 6 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 4 del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

Art. 6 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7 – Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'articolo 5 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
2. Il beneficio previsto dal comma 1, riguardante l'abitazione principale, è utilizzato anche per le unità immobiliari che il Comune ha deliberato di assimilare all'abitazione principale ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011.

Art. 8 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 9 – Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento

precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno entro i termini fissati dalla legge. Per l'anno 2014 il versamento dovuto per abitazione principale è effettuato in un'unica rata entro il termine del 16 dicembre.

4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 3 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 10 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.

2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre

l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, fatte salve eventuali disposizioni di legge in merito.

7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, fatte salve eventuali disposizioni di legge in merito.

8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500, fatte salve eventuali disposizioni di legge in merito.

9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Gli importi derivanti da avvisi di accertamento possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi moratori calcolato al tasso legale vigente, in caso di temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.

2. Si prevedono inoltre le seguenti condizioni per la dilazione:

a) il contribuente è persona fisica;

b) è titolare di pensione sociale o percepisce un reddito annuo lordo, risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno precedente, pari o inferiore a 15.000,00 Euro;

c) non sussistono morosità relative a precedenti richieste di pagamento rateale da parte del Servizio Tributi

d) Il numero massimo di rate di uguale importo mensili concedibili è pari a:

- 6 rate, in caso di importi a debito fino ad € 1.000,00,

- 12 rate, in caso di importi a debito da € 1.001,00 fino ad € 5.000,00,

- 18 rate, in caso di importi a debito da € 5.001,00 fino ad € 10.000,00,

- 24 rate, in caso di importi a debito superiori ad € 10.001,00.

3. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 10.000,00, il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria.

4. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

5. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro gg. 30 dalla scadenza della predetta rata; in caso di inadempimento l'ufficio procederà al recupero coattivo.

Art. 13– Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 15 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



COMUNE DI VIGASIO

Premesso che:

- il D. L. n. 174/2012 così come convertito nella L. n. 213/2012 ha modificato l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il novellato testo del predetto art. 239 dispone che "L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: ...(omissis)... b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: ...(omissis)... 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali; ...(omissis)...";
- in data 23 e 24 giugno 2014 lo scrivente Revisore ha ricevuto ed esaminato in copia, per quanto di propria competenza, i regolamenti per l'applicazione del tributo comunale IUC, articolato in TASI, TARI ed IMU;
- rilevato che la modifica del predetto regolamento integra l'ipotesi di emissione di parere da parte dello scrivente Revisore ai sensi e per gli effetti del ridetto art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000,

tanto premesso, il Revisore emette parere positivo in ordine all'assunzione dei predetti regolamenti in quanto gli stessi recepiscono le norme imperative di legge in argomento.

Verona – Vigasio, lì 24/06/2014.

IL REVISORE
Stefano de Grandi
Dottore Commercialista e Revisore Legale

COMUNE DI VIGASIO
PROVINCIA DI VERONA

ISTRUTTORIA DELIBERAZIONI
N.B. CIASCUN PARTECIPANTE ALLA
ISTRUTTORIA È RESPONSABILE
EX ART. 49 D. LGS 267/2000

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

UFFICIO PROPONENTE TRIBUTI


UFFICIO TRIBUTI

Il sottoscritto Responsabile del settore, interpellato circa la regolarità tecnica della delibera di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 c. 1, esprime parere *Favorevole*

in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione.

Vigasio, addì *23/6/2014*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MARGOTTO CARLO



UFFICIO RAGIONERIA

Il sottoscritto Responsabile del settore, interpellato circa la regolarità contabile della delibera sopradescritta, esprime parere *Favorevole*

Vigasio, addì *23/6/2014*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA
MARGOTTO CARLO



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
f.to CONTRI DANIELA

Il Segretario comunale
f.to ABRAM DOTT. PAOLO

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 05-08-2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 del D. Lgs. 267/2000);

Vigasio, addì 05-08-2014

Il Responsabile del procedimento
f.to MARGOTTO CARLO

Il Il funzionario incaricato,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

diventa esecutiva il giorno: 16-08-2014 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 del D.Lgs. 267/2000)

è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000;

Vigasio, addì 17-08-2014

Il Il funzionario incaricato

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
COMUNE DI VIGASIO 05-08-2014
Il Responsabile del procedimento

